

Cos'è

È una prestazione erogata dai fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

A chi è rivolto

Il finanziamento dei programmi formativi è una prestazione rivolta ai lavoratori iscritti al:

- Fondo Poste;
- Fondo Credito Cooperativo;
- Fondo Assicurativi;
- Fondo Credito;

Nella disciplina del **Fondo Poste** possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste Italiane nelle quali Poste Italiane SpA detiene una partecipazione di controllo. Sono **esclusi** dal beneficio i lavoratori delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

Nel **Fondo Credito Cooperativo** le prestazioni spettano a tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare e applichino i **contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse** e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. I dirigenti sono esclusi dalla prestazione.

Nel **Fondo Assicurativi** le prestazioni spettano a tutti i lavoratori dipendenti, a **esclusione dei dirigenti**, delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assistenza. Il beneficio spetta anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, se svolgono attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assistenza, e al personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assistenza, se viene presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e tale richiesta riceva parere favorevole da parte del comitato amministratore del Fondo medesimo.

Nel **Fondo Credito** possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, **inclusi i dirigenti**, dipendenti delle aziende del settore del Credito già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà disciplinato dal decreto-legge 28 aprile 2000, n. 158.

Come funziona

Decorrenza e durata

I programmi di formazione finanziabili non possono essere solitamente superiori a 12 mesi.

Quanto spetta

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla **retribuzione lorda** spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate e destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici fondi nazionali o dell'Unione europea.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comitato amministratore è possibile proporre ricorso al Comitato medesimo, entro 90 giorni dalla notifica della delibera.

Domanda

Requisiti

Per accedere ai programmi di formazione i lavoratori devono essere destinatari, nell'ambito dei processi aziendali che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un **accordo aziendale riguardante programmi formativi** di riconversione o riqualificazione professionale.

Come fare domanda

La domanda per il sostegno alla formazione e alle altre misure ordinarie di sostegno al reddito deve essere presentata telematicamente dall'azienda attraverso il servizio dedicato ([circolare 17 giugno 2015 n. 122](#)).

La domanda verrà presa in esame, su **base trimestrale**, dal comitato amministratore del fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l'**ordine cronologico di presentazione delle domande**, le disponibilità del Fondo e anche sulla base delle eventuali priorità espresse dallo stesso comitato amministratore.